

ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA – CONSENSO INFORMATO - OBBLIGO DI INFORMARE IL PAZIENTE - CONTENUTO - Cass. civ. Sez. III, 02-07-2010, n. 15698 (rv. 613998)

Cass. civ. Sez. III, 02-07-2010, n. 15698 (rv. 613998)

Il medico-chirurgo viene meno all'obbligo di informare adeguatamente il paziente ed ottenerne il consenso all'atto medico, ove non gli fornisca, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l'intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità.